

CAPITOLATO SPECIALE

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO OVVERO RECUPERO DEI RIFIUTI SPECIALI



Importo Totale dell'Appalto per il Biennio 2016/2018 ammonta a: € 134.754,00 oltre agli oneri per la Sicurezza

Art. 1

Oggetto del Servizio

Oggetto del presente **Capitolato Speciale** è definire i requisiti e le modalità operative relative al servizio di raccolta, trasporto, recupero ovvero smaltimento dei rifiuti speciali **Pericolosi** e **non Pericolosi** compresi i **Rifiuti Urbani Misti** e **Rifiuti Residui da Pulizia Stradale** prodotti da **AMAT Palermo SpA** (di seguito indicata *Committente*) nelle proprie Sedi Aziendali di Roccazzo, Roccella (Deposito TRAM) e Castellana (Deposito TRAM) così come prescritto dalla normativa e dalla legislazione nazionale e regionale vigente, da affidare a ditta regolarmente autorizzata.

In ossequio alle linee guida impartite dal Legislatore, la *Committente* dà valore prioritario alle attività di recupero rispetto a quelle di smaltimento dei propri rifiuti.

Art.2

Requisiti della ditta

La ditta dovrà produrre insieme all'offerta le autorizzazioni previste dalla normativa e dalla legislazione vigente in campo nazionale e regionale relative alle attività di cui all'Art.1 del presente capitolato ed in particolare quelle previste dal **Decreto Legislativo N. 152 del 3 Aprile 2006** e sue successive integrazioni e/o modificazioni e dovrà essere in possesso delle autorizzazioni delle categorie dei Rifiuti 1, 4, 5/8.

Art.3

Codifica dei Rifiuti

I Rifiuti, oggetto del presente capitolato, sono stati codificati in base agli **allegati del Dlgs. 3 Aprile 2006 n.152** e del **Regolamento UE 1357/2014**.

Art. 4

Prezzi contrattuali

I prezzi contrattuali, comprensivi degli oneri per la **Raccolta**, il **Trasporto** ed il **Conferimento**, resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto e pertanto non saranno in alcun modo e per nessun motivo suscettibili di revisione.

Art.5

Durata del Servizio

L'Appalto ha durata biennale e comunque sino ad esaurimento dell'importo contrattuale a partire dal primo ordine effettuato dal Committente.

L'Appalto cesserà automaticamente a seguito di eventuali provvedimenti di revoca, annullamento o modifica delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

Sarà preciso obbligo dell'Appaltatore portare ad immediata conoscenza di tali provvedimenti il Committente.

E' facoltà del Committente risolvere il contratto nell'eventualità in cui l'importo pattuito, per l'esecuzione del servizio ed aggiudicato risulti già interamente corrisposto prima della prevista scadenza del contratto d'appalto.

Art.6

Modalità di svolgimento del servizio

L'appaltante si impegna a svolgere il servizio, oggetto del presente appalto, nell'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il Servizio di Prelievo, Trasporto e/o Smaltimento/Recupero dei Rifiuti sarà svolto, dall'Appaltatore su **Chiamata**. La Committenza comunicherà all'Appaltatore Data, Orario e

Modalità del prelievo tramite Ordine scritto inviato a mezzo fax, ogni qualvolta lo riterrà opportuno e secondo le proprie esigenze.

Il servizio dovrà comprendere il prelievo dei rifiuti e lo svuotamento dei contenitori, nonché il trasporto, il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti di cui all'allegato; dovrà, altresì, comprendere la fornitura di un congruo numero di contenitori e/o scarrabili necessari al deposito temporaneo ed al trasporto dei rifiuti prodotti.

Quanto sopra nelle more della piena operabilità del sistema **SISTRI** (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) che specifica, all'interno della sua struttura, le modalità di smaltimento.

L'Appaltante deve garantire:

- l'impiego di attrezzatura conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
- la movimentazione dei rifiuti dai depositi temporanei dell'Appaltante ai mezzi di trasporto dell'Appaltatore ed il carico dei rifiuti sui mezzi di trasporto medesimi, utilizzando proprio personale e proprie attrezzature, nel rispetto delle normative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- il trasporto dei rifiuti dai depositi temporanei agli impianti di destinazione, con automezzi idonei, efficienti e forniti delle autorizzazioni previste dalla legge;
- la restituzione della copia n.4 del formulario di identificazione vidimato dall'impianto di destinazione, quale attestazione dell'avvenuto conferimento e della quantità dei rifiuti prelevati entro i limiti temporali stabiliti dalla normativa vigente (90 giorni);
- **Entro e non oltre cinque (5) giorni naturali, successivi e continui dalla comunicazione di aggiudicazione della gara e/o affidamento,** l'indicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della committenza, del nominativo del Responsabile del servizio oggetto del presente appalto, nonché dei recapiti telefonici e fax ai quali la committenza potrà richiedere l'effettuazione del servizio.

Ar.7

Fornitura contenitori per il Deposito Temporaneo dei Rifiuti

Prima dell'effettuazione del primo conferimento dei **Rifiuti**, l'Appaltatore deve provvedere alla fornitura dei contenitori e/o scarrabili, idonei al deposito temporaneo presso l'insediamento produttivo di via Roccazzo 77 le cui quantità e specifiche tecniche sono di seguito elencate:

- Per il Deposito di **Rottami di Ferro** scarrabile e/o contenitore avente dimensioni di **m. 5,70 x m.2,50 x m. 2,00**;
- Per il Deposito di **Plastica** scarrabile e/o contenitore avente dimensioni di **m.2,40 x m.3,00 x m. 1,70**.
- Per il Deposito di **Carta e Cartone** scarrabile e/o contenitore avente dimensioni di **m.2,40 x m.3,00 x m. 1,70**.
- Per i **Pallet in Legno** scarrabile di dimensioni di **m. 5,70 x m.2,50 x m. 2,00**;
- Per i rifiuti **Urbani non Differenziati** scarrabile di dimensioni **m. 4,00 x m.2,30 x m. 0,60**.

Gli stessi devono essere forniti omologati, integri e puliti al fine di evitare agli utenti l'accidentale contatto con sostanze tossiche.

Art.8

Gestione delle Emergenze

L'Appaltatore deve garantire l'immediato svuotamento dei **Depositi Temporanei** degli **Insedimenti Produttivi** di **Via Roccazzo 77, Castellana e Roccella** qualora i medesimi vengano interessati da un'emergenza (es.: perdite e/o sversamento di sostanze chimiche, inquinanti, incendio ecc.).

Art.9

Penalità per la ritardata effettuazione del servizio

Nei casi di inadempimento contrattuale di seguito riportati la Committenza sarà legittimato, ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, le seguenti penali.

➤ **Forniture essenziali allo svolgimento del servizio.**

I Contenitori e/o Scarrabili di cui all'**Art. 8** dovranno essere consegnati all'Insedimento Produttivo di Via Roccazzo 77 entro e non oltre cinque (5) giorni lavorativi dalla data di richiesta inoltrata a mezzo fax.

Scaduto tale termine verrà applicata la penale di **€ 200,00** per ogni giorno di ritardo.

➤ **Per il servizio di prelievo su chiamata** i termini di effettuazione e le penalità sono le seguenti:

Entro cinque (5) giorni lavorativi dalla richiesta di prelievo (Ordine) inoltrata a mezzo fax dalla Committenza per tutti gli insediamenti produttivi.

Trascorso tale termine su indicato, la penale per ritardato adempimento è stabilita nella misura di **€ 200,00** per ogni giorno di ritardo

Art.10

Individuazione dei rifiuti

Nella tabella allegata allo schema di offerta sono stati individuati le tipologie di rifiuti ed i relativi quantitativi medi prodotti dalla Committenza; questi ultimi hanno carattere **meramente indicativo** e pertanto la **Committenza non si assume alcun obbligo nel garantire quantità minime.**

Si precisa che le offerte relative ai rifiuti identificati con il codice **CER 16 01 17 Materiale Ferroso** (Rottami di Ferro) e **CER 16 01 18 Materiale non Ferroso** (Rottami di Alluminio) devono essere fatte al rialzo rispetto al prezzo unitario a base d'asta. Mentre il servizio relativo alla fornitura scarrabile, movimentazione rifiuto, trasporto e conferimento a piattaforma per il relativo recupero identificato con il codice **CER 15 01 01 Carta e Cartone** deve essere a titolo gratuito.

La **Committenza** si riserva la facoltà di estendere le prestazioni oggetto del presente contratto, in funzione delle proprie mutate esigenze, attraverso emendamenti sottoscritti da entrambe le parti relativamente allo smaltimento di **Tipologie di Rifiuti** non compresi nell'elenco allegato al presente capitolato.

In tale ipotesi l'Appaltatore e la Committenza dovranno preventivamente concordare i nuovi prezzi (espressi in €/Kg e/o €/pezzo) sulla base di un'apposita offerta economica.

Resta comunque stabilito che non potranno essere emesse fatture per prestazioni per le quali non siano stati preventivamente concordati i relativi prezzi.

Art. 11

DUVRI

La committenza in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da **art. 26 del D.lgs. n° 81/2008**, vista la **Determinazione dell'Autorità dei Lavori Pubblici n° 3/2008**, precisa che è stato predisposto il **DUVRI** in quanto:

- le attività oggetto dell'appalto si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzioni e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi, il **DUVRI** allegato al presente atto forma parte integrante dello stesso, la valutazione dei rischi interferenti potrà essere aggiornata dalla committenza in caso se ne ravvisasse le necessità;
- gli oneri relativi sono stati quantificati e riportati nella stima delle opere espressi nell'**Offerta** della **Committenza**.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

Art.12

Fatturazione

Ogni fattura dovrà essere riferita solamente ad un singolo **ORDINE** di cui dovrà riportare tipologia di materiale smaltito e relativo peso. Pertanto, nel caso in cui la fattura non riportasse i dati richiesti, la stessa sarà contestata.

Per quanto concerne la vendita del materiale ferroso e non ferroso fuori uso la **Committenza** emetterà fattura ad ogni servizio prestato e la stessa andrà a compenso.

Art. 13

I.V.A.

I.V.A. a carico di questa Azienda mentre ogni altro onere fiscale è a carico della ditta Appaltatrice.

Art. 14

Variazione importo contrattuale

La Ditta Appaltatrice riconosce ad AMAT il diritto di modificare, entro la scadenza naturale del contratto, l'importo globale entro il quinto, in più o in meno, del servizio previsto rimanendo invariati i prezzi singoli offerti.

Art.15

Pagamenti

Il pagamento, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, avuto in ogni caso riguardo alla corretta prassi commerciale, avverrà a gg.30 dalla data di arrivo della fattura a seguito di dichiarazione da parte della Direzione competente dell'Azienda dell'avvenuto servizio di smaltimento e previo accertamento della completa ottemperanza a tutte le condizioni contrattuali, per ogni servizio prestato e sarà effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente bancario o postale che sarà dalla Ditta comunicato all'atto dell'aggiudicazione definitiva, unitamente alle generalità e codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto.

Si precisa che dal bonifico, ove l'importo superi € 500,00, la Banca sottrarrà la commissione prevista dagli accordi interbancari.

In caso di ritardo dei pagamenti, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, saranno riconosciuti gli interessi moratori, in conformità a quanto previsto all'art.5 del D.Lgs. n.231/2002.

In caso di contestazione della fattura, il termine di cui sopra verrà automaticamente interrotto per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione da parte dell'AMAT alla data di ricevimento della rettifica contabile.

Art. 16

Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è l'esclusivo responsabile di ogni qualsiasi danno derivante:

- ✓ da negligenza, imprudenza o imperizia;
- ✓ dall'inosservanza delle vigenti normative o delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- ✓ dall'inosservanza delle direttive impartite dalla Committenza per l'esecuzione del servizio.

La responsabilità dell'Appaltatore si estende sia ai danni derivanti a persone o cose da errore o negligenza nell'esecuzione del servizio sia a quelli che possono verificarsi per la mancata predisposizione di mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in caso di emergenza.

Fatte salve eventuali conseguenze penali e l'eventuale risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

Qualora per la riparazione dei danni in questioni si rendessero necessari specifici interventi, questi ultimi ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'Appaltatore e così pure il risarcimento degli eventuali danni provocati dall'esecuzione degli interventi di cui sopra.

Art.17

Disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori

L'Appaltatore, durante lo svolgimento del servizio, ha l'obbligo di mettere a disposizione risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire, secondo le normative vigenti, la tutela della salute e della sicurezza del personale dipendenti AMAT e di coloro che a vario titolo sono impegnate ad espletare attività lavorativa nei siti aziendali.

Art. 18

Risoluzione del contratto

La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile nel caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta appaltatrice agli artt. 6,7,8 e 16 del presente capitolato.

Nei casi di risoluzione di cui sopra, l'AMAT si riserva il diritto di fare eseguire ad altra Ditta il servizio in argomento a spese della Ditta aggiudicataria. In tal caso la garanzia definitiva verrà incamerata e l'AMAT avrà diritto di agire per il risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione del contratto e per l'affidamento del servizio ad altra ditta.

Art.19

Foro competente

Per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo.

Art.20

GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Garanzia provvisoria

Per partecipare alla gara le Ditte concorrenti dovranno costituire una garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, come previsto al punto 10 del bando di gara. Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prodotta in forma di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa, la stessa dovrà avere validità di minimo 180 giorni dalla data fissata per la presentazione delle offerte e dovrà prevedere l'obbligo per l'Azienda di credito o la Società assicurativa che presta la cauzione di versare le somme dovute all'Istituto Bancario Cassiere dell'AMAT a semplice richiesta della stessa, altresì, rinunciando esplicitamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in

solido con la ditta concorrente.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria non venga prodotta in forma di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa, il deposito dovrà essere costituito mediante assegno circolare “non trasferibile” intestato ad AMAT Palermo SpA.

Indipendentemente dalla forma di costituzione prescelta, **la garanzia provvisoria deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto**, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

I concorrenti in possesso della certificazione del sistema qualità aziendale conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, **possono ridurre l'importo della garanzia provvisoria del 50%** e devono a tal fine presentare il certificato attestante il possesso del requisito richiesto ovvero produrre idonea dichiarazione sostitutiva.

Tale garanzia copre la mancata aggiudicazione definitiva per fatto dell'aggiudicataria provvisoria e sarà svincolata contestualmente alla presentazione da parte di quest'ultima della garanzia definitiva che dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale.

Ai non aggiudicatari la garanzia provvisoria sarà restituita entro 60 giorni dall'approvazione definitiva dei risultati di gara.

Garanzia definitiva

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, fermo restando che, **se in possesso della certificazione del sistema qualità aziendale conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000**, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, **potrà ridurre l'importo della garanzia definitiva del 50%**, previa presentazione del certificato attestante il possesso del requisito richiesto.

Detta garanzia definitiva dovrà essere costituita a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi dell'art.1 lett. c) della legge 10.06.82 n. 348. Tale garanzia dovrà, altresì, contenere le seguenti clausole:

- che la garanzia così costituita rimarrà vincolata fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali;
- che qualunque scadenza fissata deve intendersi tacitamente prorogata fino alla completa liberazione della ditta garantita dagli obblighi di contratto;
- che in caso di inadempimento della ditta aggiudicataria, l'Azienda di credito o la Società assicurativa che presta la garanzia si obbliga a versare le somme dovute all'Istituto Bancario Cassiere dell'AMAT a semplice richiesta della stessa, altresì, rinunciando esplicitamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la ditta aggiudicataria fino alla scadenza

contrattuale.

La garanzia definitiva sarà svincolata dietro richiesta scritta e dopo gli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali.

Art. 21

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI **ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le sopra citate ipotesi di risoluzione del contratto previste al superiore art. 18 l'AMAT, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8 - 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione d'aggiudicazione definitiva gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 - 3° periodo della Legge 13 agosto 2010 n.136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'AMAT e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.